



**ATERSIR – l’Agenzia e le attività, l’affidamento dei servizi
e l’impatto delle novità di legge sul Servizio Gestione
Rifiuti Urbani
Bologna 27 aprile 2021**

WEBINAR


**La gestione dei RIFIUTI alla luce delle novità introdotte dal
dlgs116/2020**

*Nuove regole e impatto sulle imprese, a partire dalla nuova disciplina
dei rifiuti URBANI e gli impatti sulla TARI*

CNA Emilia-Romagna

L'ente di governo d'ambito

il percorso della Regione Emilia Romagna



ATERSIR: Organi e Funzioni

L.R. 23 DICEMBRE 2011 N. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”

**ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE
FUNZIONI PUBBLICHE RELATIVE A
SII E SGR**









**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E
RIFIUTI**

L'AGENZIA OPERA SU 2 LIVELLI:

FUNZIONI DI 1° LIVELLO: ESERCITATE DAL CONSIGLIO D'AMBITO, IN RIFERIMENTO ALL'INTERO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE REGIONALE

FUNZIONI DI 2° LIVELLO: ESERCITATE DAI CONSIGLI LOCALI, IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, CON RIFERIMENTO AL TERRITORIO PROVINCIALE.

ATERSIR



ATERSIR: La struttura e le attività dell'Agenzia



ATERSIR: Regolazione ed affidamento dei Servizi Pubblici Locali Ambientali di rilevanza economica Gestione rifiuti Urbani (SGRU) e Servizio Idrico Integrato (SII)

1° MODELLO: AFFIDAMENTO A GARA

**2° MODELLO: AFFIDAMENTO A SOCIETA' MISTE CON SOCIO
PRIVATO SCELTO CON GARA (GARA A DOPPIO
OGGETTO)**

3° MODELLO: AFFIDAMENTO IN HOUSE

L'iter amministrativo

- APPROVAZIONE DEL PIANO D'AMBITO
 - COMPETENZA: IL CONSIGLIO D'AMBITO

- INDIVIDUAZIONE DEI BACINI DI AFFIDAMENTO
 - COMPETENZA: PRIMA IL CONS. LOCALE, POI IL CONSIGLIO D'AMBITO (POST LR 16/2015)

- INDIVIDUAZIONE DELLA FORMA DI AFFIDAMENTO
 - COMPETENZA: IL CONSIGLIO D'AMBITO

L'iter tecnico

ATTO	DESCRIZIONE
Determinazione del valore di subentro.	Viene definito un valore di subentro che remunera i cespiti diretti ed indiretti materiali ed immateriali che saranno riconosciuti a chi termina la gestione.
Determinazione del personale oggetto di trasferimento al nuovo gestore	Viene definito un elenco di lavoratori già occupati nel servizio durante l'attuale periodo di affidamento del servizio che dovranno passare al nuovo gestore.


L'iter tecnico

ATTO	DESCRIZIONE
Bando	Definisce tutti gli aspetti rilevanti della procedura di gara: oggetto della concessione; requisiti di partecipazione; modalità di valutazione delle offerte (offerta tecnica + offerta economica).
Contratto di servizio	Determina il complesso degli obblighi in capo al Gestore del servizio ed esplicita le funzioni di controllo di ATERSIR. Regola il regime giuridico dei beni e le modalità di variazione del servizio. Definisce le garanzie e le penali in caso di inadempienze.
Disciplinare tecnico	Descrive sotto il profilo tecnico il contenuto degli obblighi prestazionali del gestore. Di fatto declina tecnicamente in standard prestazionali minimi le scelte programmatiche espresse dal territorio all'interno del Piano d'Ambito.

SITUAZIONE AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AL 27 APRILE 2021






Bacini di affidamento dei gestori del servizio di gestione integrata dei Rifiuti Urbani.
Anno 2020



Legenda

Gestori del Servizio Rifiuti e scadenza delle Convenzioni

- | | | | |
|---|--------------------------------|---|----------------------------------|
|  | Aimag, conv. scaduta |  | Hera RN, conv. scaduta |
|  | Alea Ambiente Spa, 2032 |  | Iren PC, conv. scaduta |
|  | Clara Spa, conv. scaduta |  | Iren PR, conv. scaduta |
|  | Geovest, 2031 |  | Iren RE, conv. scaduta |
|  | Hera BO, conv. scaduta |  | Sabar, conv. scaduta |
|  | Hera FC, 2034 |  | San Donnino Multiservizi, 2033 |
|  | Hera FE, conv. scaduta |  | Soella, 2032 |
|  | Hera MO ex META, conv. scaduta |  | bacini in assenza di Convenzione |
|  | Hera MO ex SAT, conv. scaduta |  | HERA SpA |
|  | Hera RA, 2034 |  | IREN SpA |



L'avvento di ARERA – Il nuovo Metodo tariffario rifiuti MTR

DALL'ANNO 2018, AD ARERA SPETTA IL COMPITO DI REGOLATORE NAZIONALE DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI (AUTORITA').

NELL'ANNO 2019 ARERA HA PUBBLICATO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR):

- SI TRATTA DI UN METODO CD. «FULL RECOVERY COST»
- E' BASATO SULL'ESTRAZIONE DEI COSTI DAL BILANCIO DEI GESTORI DELL'ANNO a-2 (TRASPARENZA)
- I COSTI VENGONO ATTUALIZZATI E RIVALUTATI CON APPOSITI COEFFICIENTI
- SONO INTRODOTTI «COSTI INCENTIVANTI» PER L'IMMEDIATA COPERTURA DI NUOVI INTERVENTI
- E' INTRODOTTO IL MECCANISMO DEL LIMITE ALLE ENTRATE TARIFFARIE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE


IN PRIMA BATTUTA (PRIMA APPLICAZIONE NELL'ANNO 2020), IL MTR HA AGITO SULLA REMUNERAZIONE DEI GESTORI SOTTO DUE ASPETTI:

- MIGLIORE REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO (per favorire investimenti)
- SHARING DEI PROVENTI DA VENDITA DEI RIFIUTI E DELL'ENERGIA (per favorire economia circolare)

Una nuova governance regolatoria multilivello: un motore da avviare



Le competenze dei soggetti coinvolti



L'iter procedurale

Gestore

- prende a riferimento **fonti contabili obbligatorie** e, in applicazione del MTR, rialloca le voci di costo nelle pertinenti componenti di costo
- Elabora il PEF e lo trasmette all'ETC

ATERSI
R

- **valida i dati** e le informazioni trasmesse, modificandoli o integrandoli
- trasmette ad ARERA il PEF

ARERA

- salvo richiesta di integrazioni, **verifica la coerenza** degli atti e della documentazione
- **approva il PEF**, inteso come corrispettivo complessivo spettante al gestore

Il perimetro gestionale assoggettato alla regolazione (1/2)

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a=\{2020,2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie [§ art. 6.1]

I costi riconosciuti comprendono tutte le voci di natura ricorrente sostenute nell'esercizio (a-2) ed attribuite al servizio del ciclo integrato, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate. [§ art. 6.2]

Verranno riconosciuti anche eventuali ulteriori costi sostenuti per l'effettuazione da parte dei gestori di campagne informative e di educazione ambientale sulle caratteristiche delle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla sua chiusura nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento [§ art. 9.2]

Mantenimento della terminologia ex dPR 158/99

Il perimetro della regolazione tariffaria 2/2

- COS'E' INCLUSO?

- Tutti i costi afferenti alla gestione integrata dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, il controllo delle discariche dopo la chiusura, l'attività di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché la gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti. [*§ Art, 1, delibera*]

- COS'E' ESCLUSO?

- I costi riconducibili alle **attività esterne** al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, tra le quali ad esempio lo spazzamento e sgombero neve, la derattizzazione, la gestione del verde pubblico ecc... e l'amianto, ma dai nuovi affidamenti in avanti. [*§ Art. 1, MTR*]

La tariffa e vecchie conoscenze: le componenti variabile e fissa

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a} - b(AR_a) - b(1+\omega_a)AR_{CONAI,a} + (1+y_a)RC_{TV,a}/r$$

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a} + (1+y_a)RC_{TF,a}/r$$

2020

- COV_{\exp}^v
- COS_{\exp}^v
- RCND_{TV}

2021


- COV_{\exp}^v
- COS_{\exp}^v
- RCND_{TV/r'}
- RCU_{TV}

I costi operativi di gestione, i costi comuni e costi di capitale

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_{TV,a} + COI_{TF,a}$$

$$CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a}$$

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$



Calcolati in base ai specifici deflatori degli investimenti e sulla base delle vite utili regolatorie

COAL: funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni, compensazioni territoriali, altri oneri tributari locali, eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC... ad esempio fondo LR16, fondo sisma, quota di funzionamento dell'Agenzia (da rendicontare solo se sostenuti direttamente dal Comune)

ACCANTONAMENTI RICONOSCIUTI [§ 14.1]

- copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche
- riconoscimento degli accantonamenti con riferimento all'esposizione creditizia
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio

- $R_a = (WACC_a * CIN_a)$
- $CIN_a = IMN_a + CCN_a - PR_a$
- $R_{LIC,a} = (S_{LIC,a} * LIC_a)$

Limite alle entrate tariffarie

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a + C19_a$$

Le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, possono riflettersi in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti (QL_a) o di modifiche del perimetro gestionale (PG_a) [§ Art. 4, MTR]

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA I</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a = 0$</p>	<p>SCHEMA II</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a = 0$</p>
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<p>SCHEMA III</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a = 0$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>	<p>SCHEMA IV</p> <p>Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:</p> <p>$PG_a \leq 3\%$</p> <p>$QL_a \leq 2\%$</p>

Effetti prevedibili sulle tariffe

LATO ARERA

- Prevedibile un aumento delle tariffe legato al riconoscimento ai Gestori di sharing da «vendita» rifiuti, maggiori costi di capitale e valorizzazione dei cespiti
- Nel periodo regolatorio 22-23, ARERA attuerà premialità e penalizzazioni sulla base della qualità tecnica e contrattuale del servizio
- Possibili ritocchi del MTR per allineare i costi riconosciuti al gestore con quelli del mercato

LATO AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO

- I nuovi affidamento sono attualmente lo strumento per contenere i costi del servizio al di sotto del MTR ARERA (che resta sullo sfondo come costo massimo)

LATO MODIFICHE NORMATIVE

- Possibile riduzione della base imponibile in conseguenza dell'applicazione del Dlgs 116/2020 (fuoriuscita volontaria o ex lege dal servizio pubblico)
- Possibili «rimbalzi» significativi sugli utenti che continueranno ad usufruire del servizio pubblico
- Probabili aumenti legati a necessità di raggiungere i nuovi obiettivi europei
- incerta quantificazione delle conseguenze dell'abolizione dell'assimilazione
- possibile revisione delle tariffe da parte dei Comuni per compensare il calo di gettito

Evoluzione del MTR: la qualità contrattuale e tecnica

Attesa per l'anno 2021 una modifica del MTR (in vigore dal 1 Luglio 2022) che comporterà:

Raggiungimento di standard di *qualità contrattuale* :

- a) l'obbligo di adozione di un'unica *Carta della qualità dei servizi*;
- b) l'individuazione di criteri e specifiche procedure per la gestione dei *reclami e delle richieste scritte di informazioni*;
- c) l'obbligo di attivazione del *servizio telefonico gratuito* per tutte le gestioni;
- d) l'accesso alla *rateizzazione gratuita* di TARI e TCP;
- e) l'introduzione di una procedura per la gestione *della rettifica delle somme erroneamente addebitate e il rimborso degli importi non dovuti*;
- f) l'introduzione dell'obbligo di attivazione di almeno uno sportello fisico;

Raggiungimento di standard di *qualità tecnica* :

- g) la *garanzia del ritiro dei rifiuti ingombranti* senza oneri aggiuntivi per gli utenti;
- h) la continuità e regolarità del servizio, Programma dei passaggi di raccolta e spazzamento e mappatura dei contenitori della raccolta;
- i) la sicurezza del servizio, proponendo per tutte le gestioni l'attivazione di un numero verde gratuito dedicato raggiungibile dall'utente 24 ore su 24, sia da rete fissa sia da rete mobile, per le segnalazioni di disservizi (servizio di Intervento) e di situazioni di pericolo o disagio per l'ambiente, persone o cose (servizio di Pronto Intervento).

L'Autorità riconoscerà pertanto ai Gestori i costi di adeguamento agli standard sopra riportati ed un sistema di premialità e di penalità.

Evoluzione del MTR: il nuovo periodo regolatorio 2022 - 2023

E' attesa entro la fine del 2021 la nuova delibera ARERA che definirà il MTR per gli anni 2022 e seguenti. Ci si attende da tale nuova direttiva:

- *alcuni correttivi al MTR del 2019*
- *l'integrazione dei criteri di valutazione della qualità contrattuale e tecnica,*
- *l'integrazione delle novità apportate dal Dlgs 116/2020 alla Gestione dei Rifiuti urbani*
- *una migliore individuazione delle ricadute del metodo «full recovery cost» sulla TARI (tributo) gestito dai Comuni*

Il 2020: l'anno della pandemia...e l'inizio delle rivoluzioni...

ARERA pubblica la Del. 443/2019 – Metodo Tariffario Rifiuti da applicarsi a partire dal 2020

D.L. 34/2020 «Cura Italia»: ha introdotto la possibilità di applicare nel 2020 le stesse tariffe 2019, rimandando la differenza agli anni successivi e la possibilità di approvare i PEF entro il 31.12.2020;

ARERA pubblica la Del. 158 e la del 238 che integrano il MTR con le nuove regole per la gestione dei rimborsi alle UND (e alle UD) per le avvenute chiusure causa pandemia;

Il Dlgs 116/2020 viene pubblicato ed entra in vigore a Settembre 2020, con alcuni effetti immediati ed alcuni dal 1.1.2021.

ARERA pubblica la Del. 493/2020 relativa al MTR 2021: **nonostante tutto**, non ci sono sostanziali differenze applicative rispetto al 2020

A Gennaio 2021 ARERA pubblica il DCO relativo alla qualità contrattuale e tecnica

A febbraio 2021 il Ministero dell'Ambiente pubblica la nota esplicativa relativa alla gestione dei rifiuti inerti

A Marzo 2021, il DL «Sostegni» indica nel 31.5.2021 la data in cui le UND devono comunicare la propria volontà di «uscire» dal pubblico servizio

La circolare esplicativa MITE-MEF cerca di dare maggiori dettagli sull'applicazione del Dlgs 116 materia di uscita dal pubblico servizio

...continua...(Legge di conversione del DL «Sostegni» + correttivi al Dlgs 116/2020 + Piano nazionale Prevenzione Rifiuti)

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani

Il Dlgs 116/2020, entrato in vigore a settembre 2020, ha comportato una serie di impatti non trascurabili sulla gestione dei rifiuti urbani definita dal Dlgs 152/2006:

- *Nuova definizione della responsabilità estesa dei produttori Art. 178 –ter*
- *Adozione del Programma Nazionale Prevenzione rifiuti Art. 180*
- *Nuovi obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio:*

Tipologia	Traguardo	Obiettivo
Plastica, carta, metalli e vetro da RU	2020	50% in peso
Rifiuti da C&D	2020	70% in peso
Rifiuti urbani	2025	55% in peso
Rifiuti urbani	2030	60 % in peso
Rifiuti urbani	2035	65% in peso

- *Obbligo di raccolta separata ed avvio a riciclaggio dei rifiuti organici entro 31.12.2021*

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/2

- Nuova definizione dei rifiuti urbani (art. 183 b- ter):

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono **simili** per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'**allegato L -quater** prodotti dalle attività riportate nell'**allegato L -quinqies** ;

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato
L –quater:
Non esiste
più
l'assimilazio
ne

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/3

Allegato L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b - ter),

punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/4

...

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria. 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese

nel punto a cui sono analoghe.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/5

- *Nuova definizione di rifiuti di costruzione demolizione (art. 183 b-quater)*
b -quater) “rifiuti da costruzione e demolizione” i rifiuti prodotti dalle **attività** di costruzione e demolizione;
- *Esclusioni dalla definizione di rifiuto urbano (art. 183 b-sexies):*
i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o **i rifiuti da costruzione e demolizione**

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/6

- Nuova definizione dei rifiuti speciali (art. 184 co 3)
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 -bis ;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;
- ...
- Introduzione della possibilità per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, che il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti (art. 185 bis. co 1, lett c) .

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/6

Art. 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti)

la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è

esclusa nei seguenti casi:

- a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/7

Art. 198 (competenze dei Comuni)

2-bis. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

Art. 238 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

10. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b -ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano

di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente

tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Il Dlgs 116/2020: una rivoluzione nella gestione dei rifiuti urbani/7

Nuovi rifiuti accoglibili nei centri di raccolta

45 -bis altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (EER 200199);

45 -ter residui della pulizia stradale se avviati a recupero (EER 200303);

45 -quater rifiuti urbani non differenziati (EER 200301).

La Regione Emilia Romagna prova a fare ordine: la LR 11/2020

Le utenze non domestiche che intendono conferire i propri rifiuti urbani avviandoli al recupero al di fuori del servizio pubblico [...] **devono comunicarlo al comune e all'affidatario del servizio pubblico** dell'ambito gestionale di riferimento **entro il 30 settembre di ciascun anno con effetti a decorrere dall'anno successivo**, indicando i quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

Dette utenze sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti.

Con riferimento all'anno 2021 la comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, è effettuata entro il 31 marzo.

Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, c.d. «Sostegni»

Entrata in vigore del provvedimento: 23/03/2021 da convertire in legge entro 60 gg

Art. 30

5. Limitatamente all'anno 2021, [...] i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. [...]

La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

La Circolare MITE-MEF del 12 aprile 2021

Chiarisce che è dovuta la riduzione sulla parte variabile di tariffa alle UND che avviano i propri rifiuti a recupero: sembra «ripristinare» anche la possibilità di avviare autonomamente a recupero anche solo parte dei propri rifiuti

Resta impregiudicato il pagamento della quota fissa della TARI/TCP

Non chiarisce del tutto se la comunicazione di fuoriuscita dal servizio da effettuarsi entro 31.05.2021, riguardi anche l'anno 2021:

- i Comuni non sarebbero comunque in grado di approvare tariffe entro 30 giugno 2021 che tengano conto delle fuoriuscite e delle conseguenti minori entrate.
- sarebbe preferibile, per un'ordinata programmazione del servizio e delle tariffe, che la comunicazione fosse riferita all'anno successivo (magari, come indicato dalla RER, entro 30 settembre dell'anno precedente)

Va ripresentata denuncia TARI o TCP nel caso il Dlgs 116/2020 abbia cambiato lo status delle superfici oggetto di imposta/tariffa

La Circolare MITE-MEF del 12 aprile 2021 / 2

Le **superfici** [*Quali? Le porzioni intorno alle macchine o l'intera superficie?*] dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile;

Le attività relative alla produzione agricola che presentano le medesime caratteristiche riportate nell'Allegato L-quinquies possono concordare a titolo volontario con il servizio pubblico di raccolta [*Chi? Il Comune? Il Gestore?*] modalità di adesione al servizio stesso per le tipologie di rifiuti indicati nell'allegato L-quater. Nelle more dell'aggiornamento del rapporto contrattuale tra le utenze indicate ed il gestore del servizio pubblico, debba essere comunque assicurato il mantenimento del servizio.

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 ha eliminato la competenza dei comuni in materia di regolamentazione sull'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ATERSIR ed i comuni, sono tenuti a disciplinare le modalità organizzative delle operazioni di raccolta, cernita ed avvio al trattamento, cui i produttori devono adeguarsi.

La gestione di alcuni particolari rifiuti

INERTI: oggetto di specifica Circolare del Ministero dell'Ambiente del 2.2.2021. Gli inerti di origine domestica sono sempre accolti in CdR. Sono invece respinte le consegne da parte dei titolari di imprese, senza la presenza del produttore (cittadino) dei rifiuti. Il Ministero ha interpretato la norma UE che definisce sempre speciali i rifiuti di C&D, dando però la possibilità al Gestore delle raccolte degli urbani di potere gestire anche i rifiuti di C&D provenienti dall'ambito domestico, cioè quelli che non derivano da attività imprenditoriale legata all'edilizia.

I rifiuti prodotti in ambito domestico e, in **piccole quantità**, nelle attività **“fai da te”**, possono essere quindi gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del d.lgs. 152/2006, e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali.

Potrebbe essere opportuno che le imprese che stanno portando rifiuti per conto del cittadino al CdR, avere il DDT a bordo.

PSEUDOEDILI (guaine, cartongesso, onduline, ...): pur trattandosi di rifiuti di costruzione e demolizione, non sono stati oggetto di precisazione da parte del Ministero nella circolare. I Gestori «tollerano» piccoli ingressi in CdR da parte delle Utenze Domestiche, non dalle Utenze non Domestiche.

POTATURE e SFALCI: alcune interpretazioni hanno escluso che il giardiniere possa recapitare sfalci e potature al centro di raccolta, in quanto il «giardiniere» non compare tra le attività dell'alegato L-quinquies. I Gestori, in genere, «tollerano» che i giardinieri consegnino rifiuti con delega del cittadino che li ha prodotti nel proprio ambito domestico.

DOMANDE E (POSSIBILI) RISPOSTE

ADOZIONE DEL FORMULARIO PER I RIFIUTI URBANI AVVIATI AUTONOMAMENTE A RECUPERO?

Sì, perché, pur essendo rifiuti urbani, non vengono consegnati al Gestore delle raccolte pubbliche e resta la **RESPONASBILITA' ESTESA DEL PRODUTTORE** che prevede che tale responsabilità si esaurisca con il ricevimento della 4^a copia del formulario entro 90 gg. Inoltre, resta anche l'obbligo di rendicontare al Comune e alla Regione la quantità di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero.

Se entro il 31 maggio non si effettua nessuna comunicazione cosa succede?

L'Azienda, non inviando comunicazione, intende consegnare tutti i propri rifiuti al Gestore delle raccolte pubbliche. Il Comune/Gestore intenderà pertanto che non vi sono riduzioni da riconoscere ai sensi del il co 10 dell'Art. 238 del Dlgs 152/2006. I Comuni, nei propri regolamenti, predisporranno la modulistica per comunicare le intenzioni dell'attività produttiva: siccome, al momento, non è chiaro se la data del 31 maggio (termine per la comunicazione) o del 30 giugno 2021 (termine per l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe comunali) saranno spostate, il consiglio è di attendere gli ultimi giorni di Maggio e fare pervenire comunque al Comune una comunicazione riguardo le proprie intenzioni di fuoriuscire dal servizio.

DOMANDE E (POSSIBILI) RISPOSTE

Se un'impresa ha sempre smaltito con ditta autorizzata i propri rifiuti urbani deve fare la comunicazione all'ente pubblico entro il 31 maggio comunque?

Sì, perché non facendolo, rischia di venire esclusa dalle riduzioni spettanti per il co 10 dell'Art. 238 del Dlgs 152/2006. In questa fase di «confusione» neppure i Comuni hanno risposte certe e, nel dubbio, conviene palesarsi entro gli ultimi giorni di Maggio piuttosto che apprendere a posteriori di essere esclusi dal beneficio. Sono probabili modifiche alla norma prima del 31 maggio, ma è prudente preparare la comunicazione ed inviarla a fine maggio, qualora non intervenissero novità di legge.

Verrà predisposto un fac simile per effettuare la comunicazione all'ente pubblico?

Al momento, i Comuni non hanno ancora definito le modifiche ai regolamenti e neppure la modulistica, in attesa delle ulteriori definizioni normative. ANCI ed IFEL sono comunque pronte a fornire schemi-tipo per accelerare l'attività dei Comuni nel momento in cui la situazione sarà più chiara. E' sempre possibile comporre una comunicazione seguendo le indicazioni già contenute nella LR 11/2020 (art. 14) e nella Circolare esplicativa MITE del 12 aprile 2021.

DOMANDE E (POSSIBILI) RISPOSTE

Come verranno gestiti gli sfalci e le potature degli enti pubblici? E quelle dei privati?

Attualmente risulta che tutte le potature e sfalci vengano accettate dai Gestori presso i CdR, purché accompagnate dalla dichiarazione di provenienza domestica e/o da parchi giardini pubblici.

E' opportuno che il giardiniere sia dotato di DDT durante il trasporto di sfalci e potature verso il CdR.